



REGIONE DEL VENETO



UNIONCAMERE
VENETO

Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili del Veneto



ACCORDO QUADRO

Regione del Veneto con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, CF 80007580279, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, dott. Luca Zaia,

E

Unioncamere Veneto, con sede legale in Venezia- Marghera, via delle Industrie 19/D, CF 80009100274, rappresentata dal Presidente, sig. Mario Pozza,

E

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, con sede legale in Padova, via G. Gozzi n. 12, CF 92204470287, rappresentato dalla Presidente, dott.ssa Chiara Marchetto,

E

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia, con sede legale in Venezia Mestre, via G. Allegri n. 29/3, CF 80013760279, rappresentato dal Presidente, dott. Massimo Da Re,

E

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, con sede legale in Vicenza, Contrà del Monte n. 13, CF 80016170245, rappresentato dalla Presidente, dott.ssa Margherita Monti,

E

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, con sede legale in Treviso, via Roma n. 20 CF 94119190265, rappresentato, dalla Presidente, dott.ssa Camilla Menini,

E

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, con sede legale in Verona, via Santa Teresa n. 2, CF 80020400232, rappresentato dalla Presidente dott.ssa Eleudomia Terragni,

E

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Belluno, con sede legale in Piazza dei Martiri n. 34, CF 01070210255, rappresentato dalla Presidente, dott.ssa Federica Monti,

E

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo, con sede legale in Rovigo, Corso del Popolo n. 161, CF 01348680297, rappresentato dal Presidente, dott. Riccardo Borgato.

Premesso che

La Regione del Veneto, in conformità ai principi statutari, affianca e supporta cittadini ed imprese del territorio informando la propria azione ai principi di eguaglianza e solidarietà.

L'Unione regionale delle Camere di commercio, quale struttura associativa delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione, svolge funzioni di supporto e di promozione dell'economia, coordinando i rapporti con la Regione del Veneto e le rappresentanze degli Enti locali, promuovendo iniziative che abbiano come obiettivo lo sviluppo economico del Veneto.

Gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili del Veneto, rappresentano i professionisti iscritti all'Albo professionale e ne orientano l'attività al rispetto delle regole deontologiche e alla funzione sociale della professione a garanzia di cittadini e imprese. Ai fini del presente Accordo Quadro, gli Ordini designano come proprio rappresentante, con compiti di coordinamento e rappresentanza unitaria la dott.ssa Margherita Monti.

Tutto ciò premesso

Regione del Veneto, Unione regionale delle Camere di commercio, Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili del Veneto, di seguito denominati anche "le Parti" ciascuna anche in rappresentanza di propri Enti strumentali o Società collegate,

si impegnano

nel rispetto delle specificità, delle finalità istituzionali e delle reciproche funzioni e competenze, a promuovere e a sviluppare congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza e favorendone l'evoluzione in una prospettiva di ampliamento;

convengono e stipulano quanto di seguito

le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Articolo 1 – Oggetto e finalità di carattere generale

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive finalità istituzionali e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:
 - a) favorire l'incontro di **domanda e offerta** di crediti derivanti da *bonus* edilizi al fine di sbloccare situazioni di difficoltà venutesi a creare nel tempo, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme che Unioncamere andrà ad individuare;
 - b) perseguire l'obiettivo attraverso l'individuazione di criteri, quali, oltre alla **territorialità**, anche il livello reddituale (**ISEE**) delle famiglie, la **cronologicità** della conclusione/validazione dei lavori, la tipologia del bonus;
 - c) prevedere un **valore massimo** dei crediti da inserire in piattaforma, in modo tale da poter supportare il maggior numero possibile di famiglie e di micro, piccole e medie imprese;
 - d) stabilire *ex ante* un **costo standard** delle cessioni, che favorisca trasparenza e pari opportunità nell'accedervi;
 - e) concordare con i professionisti che supportano cittadini e imprese, degli **onorari calmierati**, tali da incentivare il ricorso ad un supporto di esperti qualificati in grado di istruire correttamente le pratiche anche al fine di scongiurare criticità burocratiche;
 - f) verificare la possibilità, dato il valore sociale dell'intervento, di **ridurre il costo** a carico del cessionario del **ricorso alla piattaforma**, con lo scopo di incentivare il graduale esaurimento di crediti da tempo in attesa di cessione.

Articolo 2 – Cabina di Regia

1. Al fine di coordinare le azioni da intraprendere, stabilendone priorità e tempistica e per garantire un'efficace attuazione delle attività dirette al perseguimento delle finalità del presente Accordo, viene istituita una Cabina di Regia composta da tre rappresentanti per ciascuna delle Parti. La Regione provvederà alla convocazione, una volta designati i componenti.

Articolo 3 – Accordi attuativi

1. Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta regolate da specifici atti, protocolli e/o Accordi attuativi, nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura organizzativa e finanziaria, nonché gli ulteriori specifici

aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali e regolando i reciproci rapporti in relazione al trattamento stesso.

3. Nel caso in cui gli atti, e gli Accordi attuativi siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Articolo 4 - Impegno di reciprocità

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'uso di proprie strutture logistiche, di attrezzature e lo scambio di dati che si rendessero funzionali agli scopi condivisi, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dal presente Accordo.
2. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di ulteriori iniziative che dovessero rendersi opportune.

Articolo 5 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui al presente Accordo, le Parti, in sede di Accordi attuativi, designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione.

Articolo 6 – Oneri

1. Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Eventuali oneri saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all'articolo 2 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 7 – Durata, eventuale rinnovo e recesso

1. Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.
2. Gli Accordi attuativi conseguenti al presente Accordo avranno una durata compatibile con quella complessiva dell'Accordo quadro, salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma 4.
3. Al termine dell'Accordo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri.
4. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno tre mesi da notificare mediante pec o raccomandata con avviso di ricevimento; lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti

automatici sugli Accordi attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 8 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo e degli Accordi attuativi.
2. I dati conferiti negli Accordi attuativi saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte degli aderenti all'Accordo esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla sua esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Articolo 9 – Sicurezza

1. Laddove, nei singoli Accordi attuativi, vi fosse la necessità di impiegare personale in sedi nelle quali viene svolta attività attinente al seguente Accordo, le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Articolo 10 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i. e del Decreto legislativo 231/2001.
2. Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento, nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel Modello 231/2001 adottati e consultabili nei rispettivi siti web.
3. Le Parti dichiarano di rispettare e di far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Accordo.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 GDPR), le Parti danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentanti della Società o loro delegati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
2. Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate:
 - quanto a Unioncamere Veneto sul portale istituzionale;

- quanto alla Regione del Veneto, sul portale istituzionale, alla voce Servizi – Privacy-Protezione dei dati personali;
 - quanto agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili del Veneto, sul portale istituzionale.
3. Con la sottoscrizione del presente atto, ciascuna Parte dichiara di aver preso visione delle predette informative.
 4. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente atto, nel caso in cui per lo svolgimento delle attività oggetto degli Accordi attuativi sia previsto il trattamento di dati personali, le Parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento con gli Accordi attuativi.

Articolo 12 – Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 13 – Registrazione e spese

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/04/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo Decreto.

Articolo 14 – Clausole di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE DEL VENETO

Il Presidente
dott. Luca Zaia

UNIONCAMERE VENETO

Il Presidente
sig. Mario Pozza

ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL VENETO

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di **Padova**

La Presidente

Dott.ssa Chiara Marchetto

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di **Venezia**

Il Presidente

Dott. Massimo Da Re

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di **Vicenza**

La Presidente

Dott.ssa Margherita Monti

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di **Treviso**

La Presidente

Dott.ssa Camilla Menini

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di **Verona**

La Presidente

Dott.ssa Eleudomia Terragni

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di **Belluno**

La Presidente

Dott.ssa Federica Monti

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di **Rovigo**

Il Presidente

Dott. Riccardo Borgato